

Testo

Se una componente fondamentale della forma di stato delineata dalla Costituzione è il regionalismo, connotato dall'attribuzione alle regioni di autonomia politica, che si specifica in autonomia legislativa (art. 117 Cost.), amministrativa (art. 118 Cost.) e finanziaria (art. 119 Cost.), a cui si aggiunge la garanzia dell'autonomia degli enti locali, parimenti, però, la Costituzione definisce la Repubblica come «una e indivisibile» (art. 5 Cost.). L'unità e indivisibilità della Repubblica si fonda sul riconoscimento dell'unità del popolo, titolare della sovranità. La Costituzione riconosce e garantisce pienamente il pluralismo politico (artt. 48 e 49 Cost.), sociale (artt. 2, 17, 18 e 39 Cost.), culturale (artt. 9, primo comma, 21, e 33, primo comma, Cost.), religioso (artt. 8 e 19 Cost.), scolastico (art. 33, terzo comma, Cost.), della sfera economica (art. 41 Cost.). Tuttavia, tale accentuato pluralismo, che si riflette anche sul piano istituzionale (artt. 5 e 114 Cost.), non porta alla evaporazione della nozione unitaria di popolo. La nostra democrazia costituzionale si basa sulla compresenza e sulla dialettica di pluralismo e unità, che può essere mantenuta solamente se le molteplici formazioni politiche e sociali e le singole persone convergono su un nucleo di valori condivisi che fanno dell'Italia una comunità politica con una sua identità collettiva. In essa confluiscono la storia e l'appartenenza a una comune civiltà, che si rispecchiano nei principi fondamentali della Costituzione. A tutto ciò si riferisce la stessa Costituzione quando richiama la nozione di “nazione” (artt. 9, 67 e 98 Cost.).

Il popolo e la nazione sono unità non frammentabili. Esiste una sola nazione così come vi è solamente un popolo italiano, senza che siano in alcun modo configurabili dei “popoli regionali” che siano titolari di una porzione di sovranità. L'unità del popolo e della nazione postula l'unicità della rappresentanza politica nazionale. Sul piano istituzionale, questa stessa rappresentanza e la conseguenziale cura delle esigenze unitarie sono affidate esclusivamente al Parlamento e in nessun caso possono essere riferite ai consigli regionali. (*Precedenti: S. 365/2007 - mass. 31765; S. 106/2002 - mass. 26930*).

La responsabilità politica e la partecipazione democratica sono principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale. L'attribuzione delle funzioni ai livelli territoriali più vicini alla popolazione interessata può migliorare l'effettività della responsabilità politica, perché la vicinanza favorisce il controllo e la partecipazione democratica, mentre stimola l'autorità pubblica ad essere più “responsiva” nei confronti delle preferenze prevalenti nella comunità governata. Tale aspetto si ricollega ad una delle iniziali ispirazioni della scelta costituzionale a favore del regionalismo, e cioè quella di educare i cittadini all'autogoverno rafforzando, così, la democrazia. Di contro, possono esistere funzioni pubbliche strettamente interdipendenti, di modo che la valutazione in termini di responsabilità politica dei risultati conseguiti mediante il loro esercizio richiede che tali funzioni non siano separate e restino in capo alla medesima autorità pubblica, impedendo, in linea di massima, il trasferimento di alcune di esse verso livelli territoriali più bassi.

Testo

Il regionalismo corrisponde ad un'esigenza insopprimibile della nostra società, come si è gradualmente strutturata anche grazie alla Costituzione, ed è espressione della ricchezza di interessi e di idee di una società altamente pluralistica che non possono trovare espressione in un'unica sede istituzionale, ma richiedono una molteplicità di canali e di sedi. Spetta, però, solo al Parlamento il compito di comporre la complessità del pluralismo istituzionale. La tutela delle esigenze unitarie, in una forma di governo che funziona secondo la logica maggioritaria, è infatti espressione di una visione di parte in attuazione dell'indirizzo politico della maggioranza e del Governo, sia pur nel rispetto del quadro costituzionale. La sede parlamentare consente inoltre un confronto trasparente

con le forze di opposizione e permette di alimentare il dibattito nella sfera pubblica, soprattutto quando si discutono questioni che riguardano la vita di tutti i cittadini.

Se qualsiasi sistema regionale ha in sé degli elementi di competizione tra le regioni, perché dà modo a ciascuna di esse, nell'ambito delle attribuzioni costituzionali, di seguire politiche differenti nella ricerca dei migliori risultati, tuttavia l'ineliminabile concorrenza e differenza tra regioni e territori non può spingersi fino a minare la solidarietà tra lo Stato e le regioni e tra regioni, l'unità giuridica ed economica della Repubblica (art. 120 Cost.), l'eguaglianza dei cittadini nel godimento dei diritti (art. 3 Cost.), l'effettiva garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, secondo comma, lettera *m*, Cost.) e quindi la coesione sociale e l'unità nazionale – che sono tratti caratterizzanti la forma di stato –, il cui indebolimento può sfociare nella stessa crisi della democrazia.

Il regionalismo italiano non è un “regionalismo duale” in cui tra una regione e l'altra esistono delle paratie stagne a dividerle. Piuttosto, è un regionalismo cooperativo, che dà ampio risalto al principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni e che deve concorrere alla attuazione dei principi costituzionali e dei diritti che su di essi si radicano. (*Precedenti: S. 87/2024 - mass. 46096; S. 40/2022 - mass. 44670; S. 121/2010 - mass. 34511*).

Testo

L'art. 116, terzo comma, Cost., che consente di superare l'uniformità nell'allocazione delle competenze al fine di valorizzare appieno le potenzialità insite nel regionalismo italiano, deve essere collocato nel quadro complessivo della forma di stato italiana, con cui va armonizzato. Pertanto, la differenziazione che esso contempla può essere non già un fattore di disgregazione dell'unità nazionale e della coesione sociale, ma uno strumento al servizio del bene comune della società e della tutela dei diritti degli individui e delle formazioni sociali.

Spetta alla discrezionalità del legislatore trovare le soluzioni che attuino la devoluzione ritenuta più adeguata, nei limiti dell'art. 116, terzo comma, Cost., come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale, a garanzia della permanenza dei caratteri indefettibili della nostra forma di stato. Resta riservato alla Corte costituzionale il sindacato sulla legittimità costituzionale delle singole leggi attributive di maggiore autonomia a determinate regioni, sindacato attivabile, oltre che in via incidentale, in via principale dalle regioni terze, dal momento che le leggi speciali di differenziazione incidono direttamente sul loro status costituzionale, nel senso che la violazione di quei limiti – che si traduce in un regime privilegiato per una determinata regione – viola di per sé la *par condicio* tra le regioni, ossia la loro posizione di eguaglianza davanti alla Costituzione, *ex artt. 5 e 114 Cost.*

L'art. 116, terzo comma, Cost. va interpretato coerentemente con il significato del principio di sussidiarietà, e pertanto la devoluzione non può riferirsi a materie o a blocchi di materie, ma a specifiche funzioni, come confermato dal suo tenore letterale.

Ogni processo di attuazione dell'art. 116, terzo comma, Cost., dovrà tendere a realizzare un punto di equilibrio tra eguaglianza e differenze. Pertanto, esiste un *trade-off* tra autonomia regionale e eguaglianza nel godimento dei diritti, rispetto al quale deve essere trovato un ragionevole equilibrio che permetta di ottenere, attraverso un'adeguata allocazione delle funzioni e idonei meccanismi correttivi delle disparità, i vantaggi dell'autonomia territoriale senza pagare un prezzo elevato in termini di diseguaglianze.

Testo

Il principio di sussidiarietà assicura la ripartizione dei compiti e il collegamento tra l'unità e indivisibilità della Repubblica, da una parte, e l'autonomia delle regioni accresciuta grazie alla differenziazione di cui all'art. 116, terzo comma, Cost.

Il principio di sussidiarietà esclude un modello astratto di attribuzione delle funzioni, ma richiede invece che sia scelto, per ogni specifica funzione, il livello territoriale più adeguato, in relazione alla natura della funzione, al contesto locale e anche a quello più generale in cui avviene la sua allocazione. La preferenza va al livello più prossimo ai cittadini e alle loro formazioni sociali, ma il principio può spingere anche verso il livello più alto di governo. Ai fini dell'attribuzione della funzione, contano le sue caratteristiche e il contesto in cui la stessa si svolge. La sussidiarietà può così portare ad allocare la funzione, a seconda delle specifiche circostanze, ora verso il basso ora verso l'alto. L'adeguatezza dell'attribuzione della funzione ad un determinato livello territoriale di governo va valutata con riguardo a tre criteri: l'efficacia e l'efficienza nell'allocazione delle funzioni e delle relative risorse, l'equità che la loro distribuzione deve assicurare e la responsabilità dell'autorità pubblica nei confronti delle popolazioni interessate all'esercizio della funzione. L'allocazione delle funzioni, inoltre, richiede sempre che essa si realizzi in modo tale da assicurare il pieno rispetto degli obblighi internazionali ed europei, che vincolano parimenti lo Stato e le regioni. Poiché il principio di sussidiarietà opera attraverso un giudizio di adeguatezza, esso non può che riferirsi a specifiche e ben determinate funzioni e non può riguardare intere materie. La funzione è un insieme circoscritto di compiti omogenei affidati dalla norma giuridica ad un potere pubblico e definiti in relazione all'oggetto e/o alla finalità. A ciascuna materia afferisce, invece, una gran quantità di funzioni eterogenee. In definitiva, la scelta sulla ripartizione delle funzioni legislative e amministrative tra lo Stato e le regioni o la singola regione, nel caso della differenziazione *ex art. 116, terzo comma, Cost.*, non può essere ricondotta ad una logica di potere con cui risolvere i conflitti tra diversi soggetti politici, né dipendere da valutazioni meramente politiche. Il principio di sussidiarietà richiede che la ripartizione delle funzioni, e quindi la differenziazione, non sia considerata *ex parte principis*, bensì *ex parte populi*. (*Precedente: S. 168/2021 - mass. 44187*).

Il principio di sussidiarietà richiede che la distribuzione delle funzioni tra i diversi livelli territoriali realizzi la soluzione più "efficiente". Questo parametro si riferisce non solamente alle modalità di svolgimento della specifica funzione, ma altresì alle conseguenze che derivano dall'allocazione della funzione sulla dimensione e sulla dinamica dei costi sopportati dai bilanci pubblici.

Il principio di sussidiarietà è dotato di una intrinseca flessibilità, poiché consente di attribuire la funzione al livello territoriale di governo dove può essere esercitata nella maniera più adeguata, potendo giustificare una nuova allocazione della funzione in presenza di nuove circostanze. Tale flessibilità è stata particolarmente valorizzata dalla giurisprudenza costituzionale con l'istituto della "chiamata in sussidiarietà", che permette di attrarre verso l'alto insieme alla funzione amministrativa anche quella legislativa, nel rispetto del principio di leale collaborazione. (*Precedente: S. 16/2024 - mass. 45969*).

Il principio di sussidiarietà, che ha un riconoscimento testuale negli art. 118, primo comma, e 120, secondo comma, Cost. (con riferimento alle funzioni amministrative ed al potere sostitutivo), ed è stato oggetto di elaborazione da parte della giurisprudenza costituzionale, è un principio fondamentale dello spazio costituzionale europeo. Esso orienta la ripartizione delle competenze legislative tra l'Unione e gli Stati membri ed è altresì riconosciuto dal diritto costituzionale di alcuni Stati membri. (*Precedenti: S. 16/2004 - mass. 45969; S. 303/2003 - mass. 28058*).

Testo

Il giudizio promosso in via principale si configura come successivo e astratto e presuppone la mera pubblicazione di una legge regionale che possa ledere il riparto delle competenze, a prescindere dagli effetti che questa abbia o non abbia prodotto. Tale sindacato, in quanto mira a definire il corretto riparto delle competenze fra Stato e Regione nelle materie indicate, in linea con la natura astratta del giudizio in via principale, non risulta inutilmente svolto anche allorché l'ambito temporale di applicazione delle norme impugnate sia assai ristretto o azzerato. Ciò perché il ricorrente ricava un vantaggio dalla pronuncia della Corte per il solo ripristino "normativo" della propria competenza, cioè per l'eliminazione dell'incertezza sull'assetto dei rapporti tra Stato e

regioni. (*Precedenti: S. 24/2022 - mass. 44569; S. 257/2021 - mass. 44380; S. 262/2016 - mass. 39252*).

Testo

L'art. 117, secondo comma, lett. *m*), Cost. attribuisce allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, al fine di conciliare l'uguaglianza tra i privati con l'autonomia degli enti territoriali, che nel 2001 risultava accresciuta, e di garantire uno standard uniforme delle prestazioni relative ai diritti in tutta Italia, tenendo conto delle risorse disponibili. Una volta che siano determinati dal legislatore statale, i LEP rappresentano una soglia vincolante che dev'essere rispettata dalle autonomie territoriali: ciò implica che esse abbiano le necessarie risorse, attraverso i canali previsti dall'art. 119 Cost.; dunque, anche attraverso il fondo perequativo. Invece il nucleo minimo del diritto, limite derivante dalla Costituzione, va garantito a prescindere da considerazioni di ordine finanziario. (*Precedenti: S. 152/2020 - mass. 42564; S. 275/2016 - mass. 39357; S. 282/2002 - mass. 27187; S. 309/1999 - mass. 24819*).

I LEP sono un vincolo posto dal legislatore statale, tenendo conto delle risorse disponibili, e rivolto essenzialmente al legislatore regionale e alla pubblica amministrazione; la loro determinazione origina, poi, il dovere dello stesso Stato di garantirne il finanziamento. La distinzione tra LEP e nucleo minimo del diritto consente di non svuotare di senso la competenza di cui all'art. 117, secondo comma, lett. *m*), Cost.: infatti, se i due concetti coincidessero, tale norma attribuirebbe al legislatore statale il mero compito di esplicitare un vincolo già derivante dalle norme costituzionali sui diritti. In linea generale, i LEP rappresentano il frutto di un bilanciamento, da operare tenendo conto delle risorse disponibili, risultato della discrezionalità politica del legislatore nella determinazione – secondo canoni di ragionevolezza – dei livelli essenziali. (*Precedente: S. 169/2017 - mass. 42050*).

L'interpretazione sistematica delle disposizioni costituzionali pertinenti (art. 116, terzo comma, e art. 117, secondo comma, lett. *m*, Cost.), lette alla luce dei principi solidaristico, di eguaglianza sostanziale e di unità (artt. 2, 3, secondo comma, e 5 Cost.), conduce a ritenere il nesso tra attuazione del regionalismo differenziato e determinazione dei LEP (relativi alla funzione trasferita) costituzionalmente necessario. Nel momento in cui il legislatore statale conferisce una maggiore autonomia a una determinata regione, con riferimento a una determinata funzione, deve previamente determinare uno standard uniforme di godimento del relativo diritto in tutto il territorio nazionale, in nome di un principio di solidarietà. La determinazione dei LEP (e dei relativi costi standard) rappresenta il necessario contrappeso della differenziazione, una "rete di protezione" che salvaguarda condizioni di vita omogenee sul territorio nazionale. (*Precedente: S. 355/1994 - mass. 20918*).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 116, terzo comma, Cost., l'art. 1, comma 2, della legge n. 86 del 2024, in tema di attuazione dell'autonomia differenziata, nella parte in cui prevede «[l']attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia [...]», anziché «[l']attribuzione di specifiche funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia [...]». La disposizione impugnata dalle Regioni Toscana, Campania, Puglia e dalla Regione autonoma Sardegna, distinguendo più volte «materie o ambiti di materie», allude a un trasferimento anche di tutte le funzioni (amministrative e/o legislative) rientranti in una materia, che potrebbe essere chiesto da una regione in molte materie. Ciò contrasta con il parametro evocato, il quale richiede che il trasferimento riguardi specifiche funzioni, di natura legislativa e/o amministrativa, e sia basato su una ragionevole giustificazione, espressione di un'ideale istruttoria, alla stregua del principio di sussidiarietà.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 116, terzo comma, Cost., l'art. 2, comma 1, terzo periodo, della legge n. 86 del 2024, che, in tema di attuazione dell'autonomia differenziata, stabilisce che il negoziato, «con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 3, è svolto per ciascuna singola materia o ambito di materia», anziché stabilire che il negoziato, «con riguardo a funzioni riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 3, è svolto con riferimento a ciascuna funzione o gruppo di funzioni». La disposizione impugnata dalle Regioni Toscana, Campania, Puglia e dalla Regione autonoma Sardegna, distinguendo più volte «materie o ambiti di materie», allude a un trasferimento anche di tutte le funzioni (amministrative e/o legislative) rientranti in una materia, che potrebbe essere chiesto da una regione in molte materie. Ciò contrasta con il parametro evocato, il quale richiede che il trasferimento riguardi specifiche funzioni, di natura legislativa e/o amministrativa, e sia basato su una ragionevole giustificazione, espressione di un'ideale istruttoria, alla stregua del principio di sussidiarietà.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 116, terzo comma, Cost., l'art. 2, comma 2, della legge n. 86 del 2024 che, in tema di attuazione dell'autonomia differenziata, prevede che l'atto o gli atti di iniziativa di ciascuna regione possono concernere una o più materie o ambiti di materie. La disposizione impugnata dalle Regioni Toscana, Campania, Puglia e dalla Regione autonoma Sardegna, distinguendo più volte «materie o ambiti di materie», allude a un trasferimento anche di tutte le funzioni (amministrative e/o legislative) rientranti in una materia, che potrebbe essere chiesto da una regione in molte materie. Ciò contrasta con il parametro evocato, il quale richiede che il trasferimento riguardi specifiche funzioni, di natura legislativa e/o amministrativa, e sia basato su una ragionevole giustificazione, espressione di un'ideale istruttoria, alla stregua del principio di sussidiarietà.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 116, terzo comma, Cost., l'art. 3, comma 3, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui prevede che «i LEP sono determinati nelle materie o negli ambiti di materie seguenti», anziché «i LEP sono determinati per le funzioni concernenti le materie seguenti». La disposizione impugnata dalle Regioni Toscana, Campania, Puglia e dalla Regione autonoma Sardegna, distinguendo più volte «materie o ambiti di materie», allude a un trasferimento anche di tutte le funzioni (amministrative e/o legislative) rientranti in una materia, che potrebbe essere chiesto da una regione in molte materie. Ciò contrasta con il parametro evocato, il quale richiede che il trasferimento riguardi specifiche funzioni, di natura legislativa e/o amministrativa, e sia basato su una ragionevole giustificazione, espressione di un'ideale istruttoria, alla stregua del principio di sussidiarietà.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 116, terzo comma, Cost., l'art. 4, comma 1, primo periodo, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui menziona «materie o ambiti di materie riferibili ai LEP» anziché «funzioni riferibili ai LEP». La disposizione impugnata dalle Regioni Toscana, Campania, Puglia e dalla Regione autonoma Sardegna, distinguendo più volte «materie o ambiti di materie», allude a un trasferimento anche di tutte le funzioni (amministrative

e/o legislative) rientranti in una materia, che potrebbe essere chiesto da una regione in molte materie. Ciò contrasta con il parametro evocato, il quale richiede che il trasferimento riguardi specifiche funzioni, di natura legislativa e/o amministrativa, e sia basato su una ragionevole giustificazione, espressione di un'adeguata istruttoria, alla stregua del principio di sussidiarietà.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 116, terzo comma, Cost., l'art. 2, comma 1, primo periodo, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui non prescrive che l'iniziativa regionale sia giustificata alla luce del principio di sussidiarietà. La disposizione impugnata dalle Regioni Toscana, Campania, Puglia e dalla Regione autonoma Sardegna, distinguendo più volte «materie o ambiti di materie», allude a un trasferimento anche di tutte le funzioni (amministrative e/o legislative) rientranti in una materia, che potrebbe essere chiesto da una regione in molte materie. Ciò contrasta con il parametro evocato, il quale richiede che il trasferimento riguardi specifiche funzioni, di natura legislativa e/o amministrativa, e sia basato su una ragionevole giustificazione, espressione di un'adeguata istruttoria, alla stregua del principio di sussidiarietà.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, comma terzo, Cost., l'art. 3, comma 1, della legge n. 86 del 2024, che, in tema di attuazione dell'autonomia differenziata, reca una delega al Governo per la determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'art. 116, terzo comma, Cost. La disposizione impugnata dalle Regioni Puglia, Toscana, e dalla Regione autonoma Sardegna, rinvia ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che forniscono una definizione di LEP e indicano alcune finalità – da perseguire con la determinazione degli stessi LEP – che si rivelano alquanto generiche e inadeguate a guidare il potere legislativo delegato. La determinazione dei principi e criteri direttivi ben può avvenire *per relationem*, con riferimento ad altri atti normativi, purché questi siano sufficientemente specifici. Le norme procedurali dettate dai commi 792 e seguenti non sono sufficienti per soddisfare lo standard dell'art. 76 Cost., il quale esige che il potere governativo sia guidato dalle Camere, il cui ruolo non può essere surrogato dalla Cabina di regia e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, come previsto dalle disposizioni sopra richiamate; tanto più che i LEP implicano una delicata scelta politica, perché si tratta di decidere in che misura spendere risorse per garantire uno standard uniforme delle prestazioni relative ai diritti in tutta Italia. La pretesa di dettare contemporaneamente criteri direttivi – *per relationem* – in relazione a numerose e variegate materie, ciascuna delle quali richiede invece distinte valutazioni e delicati bilanciamenti, rende la disposizione impugnata inevitabilmente generica, riflettendosi in lesione delle competenze costituzionali delle ricorrenti. (*Precedenti: S. 280/2004 - mass. 28715; S. 156/1987 - mass. 4239; S. 47/1959 - mass. 859*).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per irragionevolezza e contraddittorietà, l'art. 3, comma 7, della legge n. 86 del 2024, che, in tema di attuazione dell'autonomia differenziata, affida l'aggiornamento dei LEP ad un dPcM, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. La disposizione impugnata dalle Regioni Toscana, Campania, Puglia e dalla Regione autonoma Sardegna conferisce una delega legislativa per la determinazione dei LEP, prevedendo, con un meccanismo intrinsecamente contraddittorio e dissonante rispetto al sistema costituzionale delle fonti, che i futuri decreti legislativi possano essere successivamente modificati con un atto sublegislativo, cioè con un dPcM. Né tale meccanismo può assimilarsi a quello della

delegificazione, perché questo (art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988) prevede che la legge di delegificazione disponga l'abrogazione di norme legislative previgenti, mentre la norma in esame prevede la modifica di un atto legislativo futuro ad opera di un atto sostanzialmente regolamentare: dunque, la norma impugnata configura il dPCM come una fonte primaria, essendo esso abilitato a modificare un decreto legislativo per forza propria. Tale vizio si riflette in lesione delle competenze costituzionali delle ricorrenti.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 3, comma 9, della legge n. 86 del 2024, che in tema di attuazione dell'autonomia differenziata tiene ferma la procedura di determinazione dei LEP con dPCM prevista dalla legge n. 197 del 2022. La disposizione impugnata dalla Regione Campania determina un'anomala convivenza tra il percorso di cui all'art. 3, comma 1, e quello previsto nel 2022 – soggetto, fra l'altro, a un termine finale più ravvicinato rispetto al termine fissato alla delega legislativa (luglio 2026) – perché la scelta “a regime”, compiuta dall'art. 3, comma 1, è quella della determinazione dei LEP con decreto legislativo.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 1, 2, 3, 5, 28, 81, 97, 114, 119, l'art. 8, comma 2, della legge n. 86 del 2024, che, in tema di autonomia differenziata, fa riferimento alla variazione dei «fabbisogni di spesa» come fondamento di una possibile modifica delle aliquote di compartecipazione già definite nelle intese, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge impugnata. La disposizione impugnata dalle Regioni Puglia e Campania si riferisce ai fabbisogni di spesa *tout court* e non ai fabbisogni standard, con ciò potendo comportare, di conseguenza, che la misura iniziale della compartecipazione destinata a finanziare le funzioni oggetto del trasferimento sia definita *ab origine* sulla scorta della spesa storica sostenuta dallo Stato nella regione e non in base al criterio del costo standard o ad altro analogo criterio basato sulla gestione efficiente. La previsione di una compartecipazione calibrata solo sul criterio della spesa storica si dimostra irragionevole, dal momento che può cristallizzare anche la spesa derivante dall'eventuale inefficienza insita nella funzione come esercitata al momento dell'intesa. Essa viola, altresì, il principio di responsabilità del decisore pubblico. Inoltre, il riferimento ad un mero decreto interministeriale, che annualmente provveda all'allineamento delle aliquote di compartecipazione definite nelle intese, determina un effetto di deresponsabilizzazione in ordine all'esercizio regionale delle funzioni trasferite. Appare quindi congruo che, se una regione chiede ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia rispetto alle altre regioni ordinarie, diventi responsabile, anche sotto il profilo finanziario, delle risorse che l'intesa e la legge rinforzata individuano come modalità di finanziamento delle funzioni attribuite. Infine, la violazione dei limiti costituzionali che devono guidare l'attuazione del regionalismo differenziato si traduce nella lesione di una prerogativa costituzionale delle regioni terze, risultante dagli artt. 5 e 114 Cost.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, 81, primo comma, e 119, primo comma, Cost., l'art. 9, comma 4, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui prevede, in tema di attuazione dell'autonomia differenziata, la facoltatività del concorso delle regioni differenziate agli obiettivi di finanza pubblica, anziché la doverosità su un piano di parità rispetto alle altre regioni ordinarie. Tale facoltatività implica la possibilità di un regime più favorevole per queste regioni rispetto a quelle non destinatarie di forme particolari di autonomia, così indebolendo i vincoli di solidarietà e unità della Repubblica, e contrastando con il principio di

equilibrio di bilancio e con l'obbligo per tutte le regioni di contribuire ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 116, terzo comma, Cost., l'art. 11, comma 2, della legge n. 86 del 2024, che consente l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia anche alle regioni a statuto speciale. La *ratio* dell'art. 116, terzo comma, Cost. esclude che esso rientri nell'orbita della clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Il parametro violato, infatti, consente di "rompere" l'uniformità delle regioni ordinarie, in relazione a casi specifici, mentre nel contesto delle regioni speciali l'ulteriore specializzazione e il rafforzamento dell'autonomia devono scorrere sui binari della revisione statutaria e, entro certi limiti, delle norme di attuazione degli statuti speciali.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo in via consequenziale l'art. 3, commi 2, 4, 5, 6, 8 – questo in relazione all'inciso «secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 793 e 796, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,» – e 10 della legge n. 86 del 2024, in tema di attuazione dell'autonomia differenziata. L'accoglimento della questione relativa all'art. 3, commi 1 e 9, determina l'illegittimità costituzionale in via consequenziale anche dell'art. 3, comma 10 (strettamente connesso al comma 9), e dei commi 2 (che regola il procedimento di adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1), 4 (che affida ai decreti di cui al comma 1 la disciplina del monitoraggio sulla garanzia dell'erogazione dei LEP), 5 e 6 (riguardanti adempimenti successivi allo stesso monitoraggio), in quanto, poiché strettamente connessi a quelli caducati, sono divenuti inapplicabili. (*Precedenti: S. 113/23 - mass. 45572; S. 193/22 - mass. 44924*).

Testo

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi in via consequenziale l'art. 1, commi da 790 a 801-bis, della legge n. 197 del 2022, che disciplinano la procedura di determinazione dei LEP. L'accoglimento della questione relativa all'art. 3, comma 9, che teneva ferma la possibilità di un "doppio regime" di determinazione, comporta la caducazione delle disposizioni indicate. Resta fermo il lavoro istruttorio e ricognitivo compiuto sulla base di tali norme, che, però, dovrà sfociare in una determinazione dei LEP operata con atto legislativo o sulla base di criteri legislativi sufficientemente definiti, in relazione ai diversi settori dell'ordinamento.